



✓
CITTÀ DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE II: AFFARI GENERALI-
TURISMO

N° Registro del Servizio 58/2019

CIG: ZF8296C745

N° Registro Generale 782

DATA ESECUTIVITÀ _____

N° ALBO 575 DEL 16 AGO, 2019

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE "IVANA SPAGNA IN CONCERTO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA" DEL 03.09.2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **agosto** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Deliberazione della G. C. n. 79 del 19.06.2019 di approvazione del programma delle manifestazioni estive;

Vista la Deliberazione G. C. nr. 108 del 26.07.2019 con cui sono stati approvati i programmi delle manifestazioni denominate "Notte Bianca di Campora", "Notte Bianca di Amantea" e Festa di S. Francesco di Paola";

Considerato che nelle Deliberazioni è stato dato atto di indirizzo a questo Settore per l'organizzazione a cura del Comune degli eventi delle tre manifestazioni, individuati, sulla scorta dei progetti illustrati da questo ufficio, gli artisti e stabiliti gli stanziamenti necessari all'acquisizione delle prestazioni artistiche, all'assolvimento degli oneri SIAE e alle spese necessarie per l'organizzazione dei servizi di safety;

Vista, in particolare, l'offerta pervenuta via mail in data 29.07.2019 dall'Agenzia "ESSE CONCERTI SRL" con sede in Reggio Calabria, Via Pergole Gallico, nr. 9, legalmente rappresentata da Scordo Salvatore, P.I. 02499410807, con la quale è stata proposta al costo complessivo di € 14.000,00 iva inclusa al 10%, la prestazione artistica della cantante Ivana Spagna;

Vista la proposta di contratto da stipularsi nelle forme della scrittura privata con il soggetto affidatario, trattandosi di transazione di importo inferiore alla soglia minima comunitaria che definisce gli oneri a carico dell'affidatario e della stazione appaltante per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Dato atto:

- che è stata acquisita da parte della Società la dichiarazione attestante la sussistenza dei diritti di esclusiva territoriale e temporale per l'artista selezionato;

Ritenuta l'offerta rispondente alle esigenze dell'ente e il prezzo praticato congruo avuto riguardo alla tipologia della prestazione da rendersi;

Dato atto:

- che per la tipologia di servizi di natura artistica non sono presenti offerte nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e non sono attive Convenzioni Consip;

- che le prestazioni artistiche si caratterizzano per essere fondate sull'*intuitu personae* e quindi sulla peculiarità che solo la singola personalità artistica riesce ad esprimere;
- che le prestazioni artistiche richieste nella fattispecie sono temporanee e di natura creativa, artistica e di rilievo culturale e che pertanto i soggetti deputati all'esecuzione delle stesse possono essere individuati solo in relazione al possesso delle necessarie capacità artistiche ed alle esperienze specifiche possedute;

Considerato che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con propria deliberazione n. 64/2014, in merito al quesito se *"sia possibile procedere all'affidamento diretto mediante trattativa privata senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacoli non iscritta al Mepa"* esprime risposta positiva, in quanto *"si deve rilevare come la prestazione artistica non possa rientrare di per sé nella materia dell'appalto di servizi, costituendo una prestazione di opera professionale disciplinata dall'art. 2229 c.c. Non sussistono pertanto, ab origine, le ragioni per l'applicazione del codice dei contratti pubblici alla fattispecie in esame. Quand'anche si dovesse ritenere che la medesima possa rientrare tra gli appalti di servizi, essa deve essere ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 57 comma 2 D. Lgs. 163/2016 - ora art. 63, comma 2, lettera b) punto 1, del D. Lgs. 50/2016 - che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. E' di tutta evidenza che l'infungibilità della prestazione artistica rende la medesima inadatta ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche..."*;

Dato atto che la realizzazione del suddetto evento rientra nella casistica richiamata dalla Corte dei Conti e sopra riportata, in quanto trattasi di spettacoli resi da operatore non iscritto al Mepa;

Visti:

il nuovo codice degli appalti approvato con il D. Lgs. 18.04.2016, - n. 50 nel testo integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016;

Richiamati:

- l'art. 63, comma 1, e comma 2, lettera b) punto 1, rubricato *"Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"* del D. Lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione, quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che prevede che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (...)"*;

Ritenuto pertanto, secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, potersi procedere all'acquisizione autonoma delle prestazioni artistiche in parola senza ricorrere alle forme di aggregazione alternativa previste dal medesimo codice degli appalti;

Rilevato che:

- la proposta artistica sopra indicata è meritevole di apprezzamento ed è in linea con quanto indicato nel progetto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 26.07.2019;

- con la Società sono stati preventivamente determinati data, luogo, oggetto e compenso della prestazione artistica, nonché modalità e tempistiche di pagamento;

- sono state acquisite da parte della medesima sia la dichiarazione attestante l'assenza di condizioni ostative a negoziare con la pubblica amministrazione che la dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13.08.2010, n. 136;

Dato atto che, conformemente alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il relativo affidamento è stato generato per via telematica il seguente CIG: ZF8296C745;

Acquisita la regolarità contributiva della ditta "ESSE CONCERTI SRL" attraverso il Durc prot. INPS_16271996 con scadenza al 28.08.2019;

Viste la Disposizione Sindacale di nomina di Responsabile di Settore, prot. 12655 del 02.10.2018 e le successive proroghe;

Riconosciuta per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione e che il sottoscritto Responsabile non versa in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi nell'assumere il presente atto;

Ritenuto di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);

D E T E R M I N A

Impegnare la somma complessiva di € 14.000,00 iva inclusa per la realizzazione dello spettacolo musicale "Ivana Spagna in concerto" in programma il giorno 03.09.2019, dando atto che la stessa trova imputazione, in ragione dell'esigibilità e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, **sul capitolo del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità**;

Affidare alla "ESSE CONCERTI SRL" con sede in Reggio Calabria, Via Pergole Gallico, nr. 9, legalmente rappresentata da Scordo Salvatore, P.I. 02499410807, al costo di € 12.727,27 oltre iva, la realizzazione dell'evento Ivana Spagna in concerto, sul quali vanta la titolarità di diritti di esclusiva territoriale e temporale, alle condizioni meglio precisate nell'offerta;

Approvare lo schema di contratto per l'affidamento dei servizi di prestazione artistica, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che in ottemperanza alle previsioni della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., si è proceduto alla generazione del CIG come riportato in premessa, all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché alla verifica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio per via telematica del Documento Unico di regolarità contributiva;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali.

A norma della Legge n. 267/00, si rende noto che il responsabile del Procedimento è il dott. Emilio Caruso.



Responsabile di Settore
(dott. Emilio Caruso)

**VISTI ED ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento Capitolo 3991/0 /PEG

Bilancio Corrente Esercizio – MP.C. 410/1

Competenza Residui

Si da atto che ²⁰¹⁹ la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)

Dott. Emilio CARUSO

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data 16-8-2019

Il Responsabile (Dott. Emilio CARUSO)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 16 AGO, 2019 al 31 AGO, 2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO